



REGOLAMENTO

**PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A
VERDE PUBBLICO E ASSIMILATI**

NEL COMUNE DI DECIMOMANNU

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 30.06.2015

Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 30.03.2023



ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. L’Amministrazione Comunale nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di Bene Comune da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana, con le presenti linee guida intende disciplinare l’affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica a persone fisiche e giuridiche (cittadini, condomini, imprese, associazioni, istituzioni scolastiche, circoli terza età ed altri soggetti) che vi abbiano interesse, al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde nuove aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.
2. L’area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L’Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne gli aspetti operativi di applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 2 -OGGETTO E DISCIPLINA

1. L’affidamento prevede l’assegnazione ai soggetti individuati al successivo articolo 4 di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto della normativa vigente.
2. L’affidamento avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata “Convenzione di affidamento” con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano al rispetto di quanto previsto dal successivo art. 7.
4. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente atto.
5. L’Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza delle presenti linee guida.
6. L’affidamento dell’area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell’uso dell’area da parte del pubblico ad eccezione di quelle eventualmente disciplinate pubblico nella convenzione di affidamento.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell’affidamento per spazi a verde pubblico si intendono spazi e aree verdi di proprietà Comunale:
 - Tutte le aree destinate a verde pubblico presenti nei piani di lottizzazione;
 - Piazze e piazzette
 - Aiuole;
 - Fioriere e aiuole mobili destinate all’arredo urbano, rotatorie e spartitraffico;
 - Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
2. Il Responsabile competente avrà cura di redigere apposito elenco degli spazi e delle aree a verde pubblico disponibili per l’affidamento e quali interventi sono in essi realizzabili entro 30 giorni dall’adozione



delle presenti linee guida e provvederà alla pubblicazione sul portale internet del Comune di Decimomannu.

3 L’elenco di cui al precedente comma non è tassativo, pertanto qualsiasi soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al comma 1 non comprese nell’elenco, purché la stessa sia di proprietà del Comune. Queste richieste saranno valutate dal competente Responsabile.

ARTICOLO 4 -SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all’articolo precedente possono essere affidati a:
 - a. cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, quartieri, circoli, comitati, condomini);
 - b. organizzazioni di volontariato;
 - c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
 - d. soggetti giuridici ed operatori commerciali;
 - e. istituzioni ed enti pubblici.
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l’affidamento, devono indicare un proprio referente.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti solidi urbani, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti organici; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, semina prati, cura e sistemazione dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’area verde, integrazione di piante e arbusti.
2. la riqualificazione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell’area con la piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo del Responsabile competente.

Gli interventi dovranno essere effettuati con consapevolezza, rispettando la stagionalità e la sicurezza dello spazio o dell’area verde concessa e dei possibili fruitori della stessa.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La richiesta di affidamento deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune di Decimomannu o inviata PEC protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it, indirizzata al Responsabile del IV Settore, secondo lo schema che sarà predisposto unitamente all’avviso ;



2. L’assegnazione in adozione, previa valutazione della rispondenza alle finalità delle presenti linee guida e della congruità dell’iniziativa al perseguimento di interessi pubblici, verrà effettuata a cura del Responsabile del IV Settore sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, contestualmente alla stipula di apposita convenzione di adozione.

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l’area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell’apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata dal Responsabile competente mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario.

2. Le aree verdi dovranno essere conservate, a cura del soggetto affidatario gratuitamente, nelle migliori condizioni di manutenzione, evitando di arrecare danni alle alberature e alle strutture esistenti e, con la massima diligenza, operare per il miglioramento del verde e per la salvaguardia della salute ed igiene pubblica. Le opere di manutenzione delle aree verdi dovranno consistere nella sistemazione delle stesse come specificato nell’art. 5 del presente Regolamento, operando con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzionali del caso.

3. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. L’area rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

4. È vietato l’utilizzo di diserbanti e antiparassitari, per tutti gli interventi di cui all’art. 5; qualunque intervento si dovesse rendere necessario dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato dal Responsabile competente;

5. Il Comune, a mezzo di proprio personale, effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in affidamento, richiedendo, se del caso, l’esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 comma 3.

6. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all’esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati dal Responsabile competente, onde consentire l’adozione dei necessari interventi.

7. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria o di rifacimento si rendesse necessario.



8. L’affidatario assume la responsabilità per danni a cose o a persone imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall’esecuzione irregolare della convenzione.

Il soggetto affidatario rimane nei confronti dell’Amministrazione, unico responsabile per eventuali infortuni alla propria persona, o a chiunque svolga, per conto di esso, le attività previste dalla Convenzione

9. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell’adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.

11. È consentita l’utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti; detta utilizzazione è autorizzata esclusivamente per le necessità derivanti dall’atto di Convenzione sottoscritto.

12. L’affidatario, qualora ne faccia richiesta, può apporre a sua cura e spese un cartello indicante il logo del Comune di Decimomannu e la dicitura “questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da” seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. È fatto espresso divieto per l’affidatario di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Le dimensioni e la posizione del cartello indicante i dati dell’affidatario saranno stabiliti nella convenzione in base alla superficie dell’area concessa; l’eventuale illuminazione dello stesso dovrà essere garantita da sistemi di autoproduzione (es. luci ad energia solare).

La richiesta di apposizione del cartello potrà essere formulata anche successivamente alla richiesta di affidamento. Il cartello prima di essere installato, dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione che sarà comunque esente da bolli e spese per diritti di segreteria.

Per tutti gli affidamenti è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro ad eccezione di quelli eventualmente disciplinate da affidamento con bando pubblico.

Qualora l’intervento sia di ordinaria o di straordinaria manutenzione comporti lo spostamento di auto, dovrà essere fatta richiesta all’Ufficio di Polizia Municipale almeno 48 ore antecedenti i lavori affinché si possa emanare ordinanza di divieto di sosta o transito e conseguente posizionamento della relativa segnaletica stradale.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dell’Amministrazione Comunale è limitato essenzialmente alla messa a disposizione le aree e gli arredi di cui all’art.3.

2. Rimane a carico dell’Amministrazione Comunale, la responsabilità, per danni a cose e persone e nei confronti di terzi, derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell’area.



3. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

ARTICOLO 9 - DURATA E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DI AFFIDAMENTO

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche non può superare 1 anno, decorrente dall'atto di sottoscrizione, e si rinnova tacitamente per ulteriori successivi anni uno, se non viene inoltrata disdetta nei tre mesi precedenti alla naturale scadenza della stessa.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in affidamento.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nelle presenti linee guida e il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Amministrazione Comunale (come da art. 7 n. 7), nonché il mancato rispetto delle prescrizioni indicate in Convenzione, comporta l'immediata decadenza della convenzione stessa.
4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Settore Tecnico, con un anticipo di almeno 30 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata, la risistemazione dell'area sarà a carico degli Enti erogatori di servizi che hanno disposto gli interventi.
6. Al cessare del periodo di adozione o interruzione anticipata, l'area deve essere riconsegnata al Comune con tutte le migliorie apportate.

ARTICOLO 10 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, solleciterà l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione;
2. Nel caso di inottemperanza del soggetto adottante alle richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.



ARTICOLO 11 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall’esecuzione della Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Cagliari.